



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ESAME E APPROVAZIONE.

L'anno 2021 il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	AGNELLI DIEGO	Consigliere
	DIONI STEFANO	Consigliere
X	ROSSINI BEATRICE	Consigliere
X	FRANZONI ALBINO	Consigliere
X	BENUZZI CIPRIANO	Consigliere
X	ALBINI DIEGO	Consigliere
X	MANESSI CRISTIANA	Consigliere
X	BIANCO SPERONI NICOLA	Consigliere
	MAIFRENI ELVIRA	Consigliere
X	MARANGONI SIMONE	Consigliere
X	PERUGINI ROMOLO	Consigliere
X	BICELLI ALBA ROSA	Consigliere

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ESAME E APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Dottor Andrea Agnelli e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e che saranno riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione di approvazione della lettura verbali seduta precedente, afferente alla seduta odierna;

VISTO l'art 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che:« *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente* »;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 10.04.2020, che detta i criteri e le linee guida per le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica, in attuazione del sopra richiamato art. 73 del D.L. n. 18 del 2020;

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematiche in osservanza delle norme emanate per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19. Il Segretario Comunale accerta le presenze tramite appello nominale, effettuato tramite audio, e tramite visualizzazione dei partecipanti, tramite video.

Per la votazione, verifica ulteriormente, all'inizio della espressione del voto, la presenza dei votanti;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente dispone:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

CONSIDERATO CHE l'Ente con apposita deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 03/02/2021 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina provvisoria;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO CHE il suddetto "canone" sostituisce: *"la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province."*;

ATTESO CHE ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

RITENUTO, pertanto, di ottemperare all'adozione **REGOLAMENTARE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA** con decorrenza 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

PRESO ATTO CHE, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge n.160/2019 il canone patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai

canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe che verranno approvate con apposita deliberazione di Giunta comunale;

VISTO ed *ESAMINATO* lo schema di “Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, all’interno del quale si individua:

- nell’allegato n.1 l’elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella prima e seconda categoria;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO CHE il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 all’articolo 30, comma 4, ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

PRESO ATTO CHE:

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l’obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;
- la nota MEF del 23 marzo 2021 “obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d’imposta 2021 – indicazioni operative”, definisce per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che “I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “*entrate tributarie dei comuni*”.

RAVVISATA la natura patrimoniale del canone di cui trattasi che, pertanto, esclude l’obbligo di trasmissione del regolamento per la successiva pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTI:

- il “Regolamento generale delle entrate comunali” di cui all’art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, così come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13, in data 21.04.2021;
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

ATTESO CHE l’articolo 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuisce al consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

DATO ATTO CHE sulla presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - area economico-finanziaria, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI APPROVARE*, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, il “**REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – allegato A, all'interno del quale sono state individuate:
 - nell'allegato n.1 l'elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella prima e seconda categoria.
2. *DI STABILIRE CHE* il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021.
3. *DI DARE ATTO CHE* il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: “*la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.*”
4. *DI DARE ATTO*, altresì, *CHE* contestualmente all'entrata in vigore del “Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, sono da ritenersi sostituiti tutti Regolamenti Comunali adottati dal Comune di Nuvolera relativi alle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
5. *DI DARE altresì ATTO CHE* per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
6. *DI DARE ATTO CHE* la determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è di competenza della Giunta comunale.
7. *DI DARE ATTO CHE* il Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Servizi Tributari, rag. Claudio Ferrari, è responsabile del procedimento e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

8. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 nella sotto - sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto - sezione di secondo livello "Atti generali".
9. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro